



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 225/2024

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23872** del registro di Segreteria, proposto da

- **P. F.** (omissis) nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sesto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rombiolo (VV) alla via A. Gramsci n. 76, come da procura in calce al ricorso introduttivo
– *ricorrente*;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 17 ottobre 2024;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. P. F. ha evocato in giudizio l'INPS innanzi all'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità UNA VOLTA TANTO pari a quattro annualità di 8° ctg. da corrispondersi in una sola volta nella misura di €. 7.951,86 per l'infermità artrosi cervicale diffusa dipendente da causa di servizio, così come riconosciuta al ricorrente dal Ministero della Difesa con provvedimento Decreto Dirigenziale DM NR. 52/4 del 26/06/2012 col quale ha, appunto, riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità per infermità per causa di servizio quantificata monetariamente in €. 7.951,86 da corrispondersi in una sola volta oltre gli interessi legali a far data dal 02.09.2000 come previsto dal Decreto e rivalutazione monetaria e per l'effetto: condannare l'INPS – Gestione ex INPDAP, in p.l.r.p.t. alla liquidazione in favore del ricorrente della somma di e. 7.951,86 oltre gli interessi legali a far data dal 02.09.2000 come previsto dal Decreto e rivalutazione monetaria e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

2. A sostegno della tradotte conclusioni ha riferito e

documentato quanto segue: (i) essere stato appuntato dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione ordinaria dal 13.09.2006 per limiti di età in congedo; (ii) inoltrata domanda di pensione privilegiata ordinaria in data 18.10.1999, in seguito a parere espresso dal Comitato di verifica cause di Servizio reso nell'adunanza n. 357/2007, era riconosciuta l'infermità <Artrosi cervicale diffusa> dipendente da causa di servizio ascrivibile alla tabella B all. al d.P.R. n. 915/1978 con diritto all'indennità *una tantum* pari a 4 annualità di 8° ctg.; (iii) infermità riconosciuta con Decreto dirigenziale D.M. n. 52/4 DEL 26/06/2012 del Ministero della Difesa e quantificata monetariamente in €. 7.951,86=; (iv) con provv. n. omissis del 04.03.2014 l'INPS di omissis ha comunicato al ricorrente che il suo fascicolo pensionistico era stato trasferito alla Direzione Provinciale INPS, gestione ex INPDAP di omissis, per la liquidazione dell'indennità sopra citata; (iv) che stante il mancato riscontro ai diversi solleciti (l'ultimo del 15.09.2023), si è reso necessario introdurre il giudizio.

3. L'INPS, costituendosi, ha rappresentato e documentato di avere messo in liquidazione l'importo azionato dal ricorrente, comprensivo degli accessori di legge e al netto dell'imposta dovuta (parametrata al 19,57% già impiegata sul tfs liquidato al ricorrente).

4. In data 14.05.2024, la difesa del ricorrente ha depositato la nota spese per la liquidazione dei propri compensi.

5. All'udienza del 16 maggio 2024, i procuratori delle parti

hanno chiesto un breve rinvio per verificare l'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'INPS; la medesima richiesta è stata reiterata all'udienza dell'11 luglio 2024.

6. All'udienza del 17 ottobre 2024, i procuratori delle parti

presenti, dato atto dell'integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'Avv. Sesto ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, mentre l'Avv. Battaglia ha insistito per la compensazione delle stesse.

7. Preso atto della comune richiesta delle parti, il Giudice

dichiara cessata la materia del contendere

8. In applicazione del principio della soccombenza virtuale,

l'INPS deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Stefania Sesto, antistataria, che si liquidano in euro 1.865,00= (DM n. 55/14 aggiornato al DM n. 147/22) oltre accessori di legge se dovuti.

9. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art.

22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici,

biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. F. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite che

si liquidano in €.1.865,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Avv. Stefania Sesto antistataria.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 17/10/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 17/10/2024

Il Giudice

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni